



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.ic1vicenza.edu.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Prot. n.4821/VI.2

Vicenza, 6.10.2022

Cig: Z2E39B25F5

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE (O PRESTAZIONE OCCASIONALE)

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale n.1 di Vicenza, cod. fiscale 80014990248, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Paola Pizzeghello

E

il "Collaboratore"	Dott.ssa Spinelli Maria Isabella
nata a	Reggio Calabria il 16/08/1966
residente a	Padova in via S. Dall'Arzere n.8
codice fiscale	SPNMSB66M56H224Y – P.I. 02113060020

PREMESSO

- che, nell'ambito del POF è previsto per l'a.s. 2022-23 il progetto "Sportello di consulenza e Ascolto" per attivare un servizio di supporto psicologico;
- che l'art.7 del D. Lgs. 165/01 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le Istituzioni Scolastiche possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che l'art. 43 c.3 del decreto 129/2018 consente all'Istituzione Scolastica la stipulazione di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- che tra le progettualità di cui al PTOF di Istituzione scolastica è prevista l'attivazione di "Sportelli di ascolto e consulenza psicologica" rispettivamente presso la Scuola Maffei di S. Caterina e la Scuola di Via Carta;
- che con determina del 22.09.2022 per l'affidamento diretto dell'attività per il Progetto "Sportello di Consulenza e Ascolto" per supervisione formazione e consulenza ad alunni, insegnanti, famiglie degli alunni e personale ATA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 4284.00 (IVA inclusa), si procedeva all'affidamento dell'incarico per lo "Sportello di ascolto e consulenza psicologica" insistente presso la Scuola Maffei sede via Carta alla Dott. ssa Spinelli Maria Isabella;

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale le cui premesse costituiscono parte integrante valevole per l'anno scolastico 2022/23.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Collaboratore si impegna a prestare la propria opera professionale per lo svolgimento delle attività di consulenza psicologica, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, famiglie e personale scolastico.

Art. 2 - Periodo di prestazione – Durata del contratto.

Il contratto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e fine al termine delle attività didattiche ossia fino al 30 giugno 2023. Il collaboratore è tenuto a svolgere nell'anno solare in corso un numero di ore pari a 105. Gli incontri saranno concordati con l'insegnante responsabile del progetto.

Qualsiasi decisione relativa al prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzata con un nuovo accordo contrattuale.

Art. 3 - Compenso e trattamento fiscale e previdenziale

L'Istituto Comprensivo n. 1 a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Collaboratore si impegna a corrispondere un compenso onnicomprensivo lordo, per l'anno in corso, di Euro 4284,00.

Il compenso per il periodo ottobre/giugno 2023 sarà determinato sulla base delle ore effettivamente svolte e subordinatamente alla erogazione di finanziamenti mirati da parte del MIUR e/o da altre Istituzioni Pubbliche (Comune, altri Enti).

Esso verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del docente responsabile del progetto. Sono esclusi il pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine rapporto.

Art. 4 - Svolgimento dell'incarico

Il Collaboratore si impegna a formulare di concerto con il docente referente del progetto il calendario degli incontri e il programma delle attività, scegliendo in autonomia le modalità tecnico - operative per adempiere la prestazione, e a consegnare una specifica relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti, pena la risoluzione del contratto.

Il Collaboratore si impegna inoltre a rispettare quanto previsto dal Regolamento di Istituto e ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme di Tutela della Salute e Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e a rispettare le procedure previste dal piano di emergenza e di evacuazione di Istituto sulle quali è stato informato.

Il Collaboratore si impegna infine a non comunicare a terzi né diffondere i dati o le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico, in quanto tali dati o informazioni dovranno essere considerati riservati.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Ai fini della copertura assicurativa l'Istituto Comprensivo n. 1 provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti dalla responsabilità civile.

Art. 6 - Disciplina contrattuale

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il Collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituzione Scolastica. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del Collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'Istituzione Scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge e a tutti quelli connessi alla piena attuazione del presente contratto.

Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Oneri e Registrazione

Sono a carico del Collaboratore le spese di stipulazione del presente contratto e quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti, e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso.

Il Collaboratore
Dott.ssa Maria Isabella Spinelli

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Pizzeghello